

Decreto Legge n. 146/2021 convertito in Legge n.215/2021, inerente le “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (Decreto Fiscale)

Art. 12 -ter (Requisiti ai fini dell’assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118).

1. Il requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14 -septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13.